



Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

D.L. 52/2014 / A.C. 2325

Dossier n° 47 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 24 aprile 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2325
D.L.	52/2014
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
Iter al Senato:	Sì
testo originario:	2
testo approvato dal Senato:	2
Date:	
emanazione:	31 marzo 2014
pubblicazione in G.U.:	1 aprile 2014
approvazione del Senato:	24 aprile 2014
presentazione:	24 aprile 2014
assegnazione:	24 aprile 2014
scadenza:	31 maggio 2014
Commissioni competenti:	II Giustizia, XII Affari sociali
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge si compone di due articoli.

L'**articolo 1**, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, si compone di 7 commi, rispetto ai 3 originari. In particolare:

il **comma 1** novella l'articolo 3-*ter*, comma 4 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, al fine di: posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (**lettera a**);

prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (**lettera b**), come sostituita dal Senato).

Al Governo sono attribuiti poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto (**comma 2**).

Il **comma 3** reca la norma di copertura finanziaria della proroga.

Le ulteriori modifiche introdotte dal Senato prevedono che:

- l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (**comma 1, lettera b**);
- la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (**comma 1, lettera b**);
- le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (**comma 1-*quater***);
- le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (**comma 1-*ter***), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (**comma 1-*bis***);
- entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (**comma 2-*bis***).

L'**articolo 2** dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all'esame della Camera.

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è stato legislativamente previsto (dopo le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2008) dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che vi ha introdotto l'articolo 3-ter.

Il termine per la chiusura degli OPG, originariamente fissato al 31 marzo 2013, è stato prorogato al 1° aprile 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57.

Ulteriori modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211/2011 sono state apportate dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Come è desumibile dal relativo paragrafo, il contenuto del decreto-legge risulta omogeneo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Soltanto 2 dei 7 commi dell'articolo 1 – rubricato "Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9" - sono opportunamente formulati in termini di novella all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211/2011, che contiene la disciplina organica del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. *Al fine di mantenere l'unitarietà di tale disciplina, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare le disposizioni contenute all'articolo 1, commi 1-ter, 1-quater, 2 e 2-bis in termini di novella al citato articolo 3-ter.*